



II°  
livello

## Protocolli d'intesa con Amministrazioni centrali

➔ *Rafforzare azioni a tutela della legalità delle attività amministrative PNRR*

➔ *Scambio informativo (notizie circostanziate, elementi di rischio) e valutazione del rischio*

Guardia di Finanza



# COLLABORAZIONE CON I SOGGETTI ATTUATORI



III°  
livello



Guardia di Finanza

**Protocolli d'intesa**

*Art. 7 comma 8 D.L. 77/2021*



**SCAMBIO INFORMATIVO (già realizzato, a livello locale, con la Provincia ed il Comune di Brescia)**


- Trasmissione dei dati relativi a interventi, misure e progetti finanziati dal PNRR
- **Input informativi qualificati** circa potenziali irregolarità (preliminare analisi da parte dell'ente)
- Partecipazione all'ente delle risultanze emerse (limite del segreto istruttorio)

## I PRINCIPALI INDICATORI DI RISCHIO FRODE IN AMBITO PNRR

### *Check list* per la valutazione del rischio frodi PNRR



- ✓ *Concreta attuazione delle linee programmatiche della «Strategia generale antifrode»*
- ✓ *Percorsi di analisi omogenei ed efficaci*
- ✓ *Supportare i soggetti attuatori nell'isolare comportamenti anomali o illeciti*
- ✓ *Strumenti e dati nella disponibilità degli enti locali*






# CHECK LIST




**Incentivi  
alle  
imprese**





# CHECK LIST





# IL CICLO DI LOTTA ALLA FRODE



Gli enti  
locali





# IL DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO



Tra i principi che informano il sistema dei finanziamenti unionali, dei quali il PNRR rappresenta una delle massime espressioni, si ritrova quello del “*doppio finanziamento*”, enunciato nell’art. 191 del Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018.

Vige un inderogabile divieto di doppi finanziamenti, secondo il quale il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

In materia di PNRR vale la predetta prescrizione, come richiamato nella circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n.33, - “*Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo del c.d. doppio finanziamento*”, la quale espressamente ribadisce il predetto divieto, riconoscendo l’ammissibilità del cumulo di diverse fonti di finanziamento esclusivamente nei casi di copertura di costi diversi del medesimo progetto.

Al riguardo, si segnala il documento redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito delle strategie antifrode che le singole Amministrazioni Centrali predispongono al fine di prevenire e contenere i rischi di frode sugli interventi PNRR, in cui vengono fornite indicazioni utili alla redazione di avvisi pubblici di concessione di finanziamenti a valere sul PNRR, che espressamente riportino la vigenza del già citato divieto.

Il principio sopra esposto, deve altresì trovare applicazione in tutte le fasi di attuazione delle misure PNRR: a tal proposito, si evidenzia che i soggetti attuatori del PNRR sono chiamati a svolgere una costante azione di monitoraggio e tracciamento dei finanziamenti, mediante la rilevazione di tutti i dati relativi ai progetti finanziati, con la finalità, altresì, di garantire il rispetto del divieto di doppio finanziamento.

<https://www.mis.gov.it/sites/default/files/2022-07/All.%20c%20-%20Istruzioni%20sul%20rispetto%20del%20divieto%20di%20doppio%20finanziamento.pdf>





## IL TITOLARE EFFETTIVO



L'individuazione del “*titolare effettivo*” di un'azienda, rappresenta una delle principali misure per la mitigazione di alcuni rischi in materia di *compliance*/antifrode, tra cui il rischio di infiltrazioni mafiose o il rischio di riciclaggio di denaro, nonché un elemento fondamentale a supporto della verifica di eventuali conflitti d'interessi.

Anche in materia di PNRR, come rammentato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare diramata alle Amministrazioni Centrali in data 15.09.2023, appare pertanto indispensabile che i soggetti attuatori delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, raccolgano efficacemente i dati identificativi dei titolari effettivi delle imprese, in funzione preventiva rispetto all'indebito utilizzo dei finanziamenti.

Ai sensi dell'art. 3, c. 6 della Direttiva (UE) 2015/849, per titolare effettivo si intende “*la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività*”.

Nell'ordinamento nazionale, i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti (soggetti) diversi dalle persone fisiche, sono stati individuati all'art. 20, D.Lgs. n. 231/2007.